

gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 406 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale 108-ter « Silana di Cariati » a Savelli-Pallagorio-Strongoli-innesto Strada statale n. 106 « Ionica » presso scalo di Strongoli, della lunghezza di km. 62+800.

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale 108-ter « Silana di Cariati » a Savelli-Pallagorio-Strongoli-innesto Strada statale n. 106 « Ionica » presso scalo di Strongoli, della lunghezza di km. 62+800, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 492 « di Savelli ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1965
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 378

(10515)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Canoni da applicare agli utilizzatori della stazione italiana del Fucino della Società Telespazio, per le comunicazioni telefoniche via satellite HS 303.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero P. T. e la Società Telespazio per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965;

Considerata la necessità di stabilire i canoni che gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino per le comunicazioni telefoniche via satellite HS 303 dovranno corrispondere alla proprietaria Società Telespazio;

Preso atto della decisione adottata dal Comitato interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti nelle riunioni tenute a Washington dal 1° al 4 giugno 1965, relativa alla determinazione del canone annuo di 64.000 dollari USA, per metà a carico degli utilizzatori americani e metà a carico di quelli europei, per l'unità d'uso del segmento spaziale, costituito dal satellite con tutte le apparecchiature essenziali al suo funzionamento;

Preso atto, altresì, della decisione adottata in sede CEPT dal Gruppo di lavoro « Settore terreno » nelle riunioni di Parigi del febbraio 1965, relativa alla determinazione del canone annuo di 32.000 dollari USA per l'unità d'uso del segmento terreno europeo, costituito dalle 4 stazioni terrene di Goonhilly (Regno Unito), Pleumren Bodou (Francia), Raisting (Germania Federale) e Fucino (Italia) e dalla rete di interconnessione ad esse associata;

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I canoni che gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino sono tenuti a corrispondere per la locazione dei circuiti telefonici via satellite HS 303 sono i seguenti; con validità fino al 31 dicembre 1965:

a) canone d'uso del segmento spaziale:

32.000 dollari USA annui per circuito telefonico, corrispondenti alla metà del canone totale di 64.000 dollari, da ripartirsi fra gli utilizzatori americani e quelli europei, a norma della su citata decisione del Comitato interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti;

b) canone d'uso del segmento terreno:

32.000 dollari USA annui per circuito telefonico.

Art. 2.

La quota di 32.000 dollari del canone d'uso del segmento spaziale sarà versata dagli utilizzatori italiani al Comitato interinale per le telecomunicazioni via satellite, per il tramite della Società Telespazio.

Il canone d'uso del segmento terreno sarà, invece, versato dagli utilizzatori direttamente alla Telespazio, proprietaria della stazione del Fucino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1965

(10314)

Il Ministro: RUSSO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1965.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni temporanee per il caso di morte connesse alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni temporanee per il caso di morte connesse alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, presentate dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

Roma, addì 4 dicembre 1965

(10312)

p. Il Ministro: OLIVA